

Legge regionale 2 dicembre 2024, n. 40

**Riconoscimento e disciplina delle cooperative di comunità.**

(BURC n. 250 del 2 dicembre 2024)

**Art. 1**

(Finalità)

1. La Regione Calabria, nel rispetto degli articoli 45, 117 e 118, quarto comma, della [Costituzione](#) e della normativa statale di settore, ed in attuazione degli articoli 2 e 55 dello [Statuto](#), al fine di promuovere e valorizzare il protagonismo dei cittadini e contribuire allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà sociale delle comunità locali, riconosce il ruolo e la funzione delle cooperative di comunità quale strumento di sviluppo sociale ed economico della collettività, per l'utilizzo ottimale delle risorse territoriali, basato su condivisione, crescita, innovazione e qualità, in particolare per le comunità calabresi a rischio di impoverimento sociale e spopolamento.
2. Il perseguimento delle finalità della cooperativa di comunità avviene promuovendo forme di coinvolgimento dei cittadini, atte a favorire lo sviluppo della comunità territoriale alla quale i soci promotori appartengono, allo scopo di valorizzare le competenze, rafforzare la dimensione comunitaria e di mutuo aiuto e migliorare la qualità sociale ed economica della vita, attraverso la produzione di beni o servizi, la gestione di beni comuni e servizi di pubblica utilità rivolti prioritariamente alla fruizione piena dei diritti di cittadinanza, valorizzare le risorse e le tradizioni delle comunità locali, nonché incentivare la creazione di offerte di lavoro.

**Art. 2**

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge la qualificazione di cooperativa di comunità e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 3 è riservata dalla Regione Calabria alle cooperative che soddisfano i seguenti requisiti:
  - a) essere società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del [Codice civile](#) ed iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del [Codice civile](#) e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del [Codice civile](#), che nel perseguire gli scopi mutualistici definiti ai sensi della normativa statale di settore, nello statuto sociale prevedano:
    - 1) la volontà di assumere la qualificazione di cooperativa di comunità ai sensi della presente legge e l'ambito territoriale di operatività;
    - 2) la volontà di perseguire, oltre allo scopo mutualistico tipico, anche una o più delle seguenti finalità:
      - 2.1 contrastare i fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale urbanistico, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, nonché alla valorizzazione, gestione o all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale;
      - 2.2 soddisfare in maniera sostenibile i bisogni di una comunità locale di riferimento;
      - 2.3 rafforzare il tessuto sociale ed economico della comunità locale di riferimento con l'accrescimento delle occasioni di lavoro, delle nuove opportunità di reddito e, in particolare, con la produzione e la gestione di beni e servizi rivolti

prioritariamente alla fruizione piena dei diritti di cittadinanza e al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che vi appartengono.

- 3) l'oggetto sociale che comprenda lo svolgimento di una o più delle seguenti attività tipiche delle cooperative di comunità:
    - 3.1 la valorizzazione dei beni comuni culturali e ambientali;
    - 3.2 la gestione dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, mediante autorizzazione o accreditamento;
    - 3.3 la difesa e valorizzazione delle tradizioni tipiche territoriali;
    - 3.4 la formazione e la valorizzazione delle risorse umane;
    - 3.5 la produzione e gestione e vendita di servizi finalizzati all'utilizzo dei beni comuni da parte degli appartenenti alla comunità;
    - 3.6 la promozione e produzione delle peculiarità locali tipiche;
    - 3.7 la promozione e lo sviluppo di attività produttive ed economiche;
    - 3.8 la promozione di nuova occupazione;
    - 3.9 la realizzazione di attività culturali e ricreative con finalità di promozione della comunità;
    - 3.10 il recupero e la gestione di beni ambientali per una migliore fruizione dell'ecosistema comunitario;
    - 3.11 la riqualificazione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico e privato;
    - 3.12 la valorizzazione delle risorse e delle vocazioni del territorio, anche ai fini turistici;
    - 3.13 l'erogazione di servizi di prossimità promuovendo, in particolare, l'integrazione e la valorizzazione dei soggetti più fragili;
    - 3.14 il mantenimento o il ripristino di luoghi ad alto valore aggregativo per i cittadini;
    - 3.15 l'autoproduzione e l'autoconsumo, anche energetico;
    - 3.16 la promozione e la diffusione dei servizi tecnologici e digitali;
    - 3.17 le altre attività che consentono di soddisfare in maniera sostenibile i bisogni della comunità locale di riferimento.
  - 4) la determinazione della comunità locale di riferimento ed il relativo specifico territorio ai sensi della presente legge;
  - 5) l'ubicazione della sede sociale all'interno dello specifico territorio della comunità locale di riferimento;
  - 6) adeguate forme di coinvolgimento dei soggetti non soci, appartenenti alla comunità locale di riferimento interessati alle attività della cooperativa;
  - 7) la possibilità di nominare nel Consiglio di amministrazione soggetti non soci appartenenti alla comunità locale di riferimento interessati alle attività della cooperativa, nel rispetto dell'articolo 2542 del [Codice civile](#).
- b) una compagine sociale costituita per almeno l'80 per cento da soggetti che appartengono alla comunità locale di riferimento;
  - c) un numero di soci persone fisiche, che sia non inferiore allo 0,3 per cento rispetto al totale della popolazione residente nello specifico territorio risultante dall'ultimo censimento ufficiale. Nel caso in cui il numero dei soci scenda al di sotto del suddetto limite, esso deve essere integrato entro un anno, pena la cancellazione dal registro di cui all'articolo 3;
  - d) dimostrare e documentare, anche nel bilancio d'esercizio, l'effettivo rispetto e le modalità di applicazione delle previsioni statutarie;
  - e) relazionare, almeno annualmente, per informare la comunità di riferimento sugli obiettivi programmati e sulla attività da intraprendere per la realizzazione dello scopo comunitario e per dare conto dei risultati delle attività svolte nell'anno precedente.

2. La comunità locale di riferimento delle cooperative di comunità è costituita dalla comunità di persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici, imprese, professionisti, enti del Terzo settore, enti e organizzazioni che sono residenti, o hanno sede, o esercitano le proprie attività in maniera non occasionale, o fruiscono dei servizi in uno specifico territorio individuato in uno dei seguenti ambiti compresi nel territorio della Regione Calabria:
  - a) nelle aree montane, nelle aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone caratterizzate da condizioni di difficoltà socio-economica e di criticità ambientale;
  - b) in particolari contesti, quali aree metropolitane o periferie urbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato che si traduca in rarefazione dei servizi e marginalità sociali;
  - c) in particolari contesti sia urbani che rurali interessati da fenomeni di transizione economica, sociale e ambientale in cui è possibile cogliere opportunità inespresse e apportare un contenuto di innovazione capace di dare risposta a bisogni comunitari relativi alla qualità della vita, non ancora o non pienamente soddisfatti.
3. Lo specifico territorio della comunità locale di riferimento può comprendere un intero territorio comunale o una parte di esso o avere natura intercomunale, all'interno del territorio della Regione Calabria.

### **Art. 3**

*(Registro regionale)*

1. Presso il dipartimento della Regione Calabria competente in materia di cooperazione è istituito il Registro regionale delle cooperative di comunità, a cui sono iscritte, su istanza, le cooperative in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. Nel Registro sono annotati gli elementi essenziali delle cooperative di comunità, la descrizione sintetica dell'oggetto sociale, la sede, l'anno di costituzione, i nominativi di chi ricopre cariche di rappresentanza o direttive, le modifiche intervenute, gli estremi del provvedimento di iscrizione e di cancellazione. L'iscrizione ha validità biennale e si rinnova, su richiesta dell'interessato, a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con deliberazione le procedure per l'iscrizione e la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative di comunità, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.

### **Art. 4**

*(Modalità di raccordo con gli enti pubblici e cause di esclusione)*

1. In attuazione dell'articolo 1, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, la Regione Calabria:
  - a) può disciplinare le modalità di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle pubbliche amministrazioni, convocando apposite conferenze di servizi;
  - b) favorisce, d'intesa con le pubbliche amministrazioni, la partecipazione della cooperazione di comunità all'esercizio della funzione pubblica, mediante il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi;
  - c) su richiesta della cooperativa di comunità interessata, individua, d'intesa con le pubbliche amministrazioni di riferimento, i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori o servizi;

- d) può mettere a disposizione edifici o aree non utilizzate di pertinenza regionale per il raggiungimento degli scopi sociali, conformemente alle procedure previste dalla normativa statale e regionale;
  - e) favorisce l'attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento previste dall'articolo 55 del [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#) (Codice del terzo settore), nonché le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità, la disciplina dei rapporti tra i soggetti interessati conformemente a quanto statuito dal [Codice civile](#) e dalla legislazione di riferimento vigente.
2. La cooperativa di comunità il cui componente del Consiglio di amministrazione o suo coniuge, convivente, parente o affine entro il primo grado sia amministratore di una pubblica amministrazione o abbia incarichi di qualsivoglia natura con una pubblica amministrazione, non può intrattenere i rapporti di cui al comma 1 con tale pubblica amministrazione.

#### **Art. 5**

*(Misure di sostegno)*

1. Tutte le misure di agevolazione e sostegno contenute negli atti di programmazione regionale, destinate alle cooperative di comunità, sono riservate alle cooperative iscritte nel Registro di cui all'articolo 3. Le misure di agevolazione e sostegno sono concesse nel rispetto della normativa dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato.
2. Le cooperative aventi sede in Calabria, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge e che si siano già autoqualificate cooperative di comunità, per continuare ad utilizzare tale qualificazione devono adeguare il proprio statuto, le proprie attività e le proprie caratteristiche alla presente legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, richiedendo l'iscrizione presso il Registro regionale.

#### **Art. 6**

*(Norma finanziaria)*

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.